

Comune di Floridia

(Provincia di Siracusa)

*Regolamento comunale
per la definizione agevolata
dei tributi comunali
ai sensi dell'art. 13 della Legge n. 289/2*

Ufficio tributi

ART. 1

Oggetto

1. Il presente regolamento in forza delle disposizioni contenute nell'art. 13 della legge n. 289 del 27 dicembre 2002 e con le forme di cui all'art. 52, commi 1 e 2 del dlgs 15 dicembre 1997, n. 446, disciplina la definizione agevolata dei rapporti tributari pendenti alla data del 31/12/2002, in materia d'imposta comunale sugli immobili, d'imposta comunale sulla pubblicità, di tassa per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani e imposta comunale per l'esercizio d'impres e di arti e professioni.
2. Non possono formare oggetto della definizione agevolata, i rapporti tributari per i quali l'ente impositore è decaduto dal potere di liquidazione ovvero di accertamento.
3. Sono, altresì, esclusi dalla definizione agevolata gli atti impositivi che, alla data di pubblicazione del presente regolamento, sono divenuti definitivi per mancanza di impugnazione ovvero per avvenuto pagamento delle somme oggetto dell'atto impositivo.
4. Sono, inoltre, esclusi dalla definizione agevolata le controversie tributarie che alla data di pubblicazione del presente regolamento risultano essere definite.

CAPO I

Definizione agevolata dei rapporti tributari locali non definiti

ART. 2

Definizione agevolata dei rapporti tributari non definiti in materia di imposta comunale sugli immobili

1. I soggetti passivi dell'imposta comunale sugli immobili che, alla data del 31/12/2002, non hanno presentato la dichiarazione prevista dall'art. 10, comma 4, del dlgs n. 504 del 1992 ovvero hanno presentato la citata dichiarazione con dati infedeli incidenti sull'ammontare del tributo e non hanno versato l'imposta dovuta o la diversa maggiore imposta e ai quali, alla predetta data del 31/12/2002, non sono stati notificati gli avvisi di accertamento previsti dall'art. 11., comma 2, del dlgs n. 504 del 1992, possono definire i rapporti tributari relativi alle annualità 1998, 1999, 2000, 2001 e 2002 con il versamento di una somma pari all'importo dell'imposta dovuta con esclusione dei relativi interessi e sanzioni.
2. I soggetti passivi dell'imposta comunale sugli immobili che, pur avendo presentato in modo corretto la dichiarazione prevista dall'art. 10, comma 4, del dlgs n. 504 del 1992, non hanno eseguito in tutto o in parte alle prescritte scadenze i versamenti dovuti e ai quali, alla predetta data del 31/12/2002, non sono stati notificati gli avvisi liquidazione previsti dall'art. 11, commi 1, del citato dlgs n. 504 del 1992, possono sanare gli omessi o insufficienti pagamenti relativi alle annualità 1998, 1999, 2000, 2001 e 2002, con il versamento di una somma pari all'importo dell'imposta dovuta con esclusione dei relativi interessi e sanzioni.
3. Ai fini di cui ai commi 1 e 2, i soggetti interessati devono presentare a quest'ente, a pena di decadenza, entro e non oltre 90 giorni dalla data di pubblicazione del presente regolamento, apposita istanza, redatta su modello predisposto dall'ufficio tributi, con la quale si richiede la definizione agevolata, a pena di inammissibilità, di tutti i rapporti tributari e di tutti gli omessi o insufficienti versamenti relativi a tutte le annualità: 1998, 1999, 2000, 2001 e 2002;

4. L'istanza di definizione agevolata di cui al precedente comma 3, per le ipotesi di omessa dichiarazione di cui all'art.10, comma 4, del dlgs n. 504 del 1992 ovvero per le ipotesi di infedeltà della predetta dichiarazione, dovrà contenere anche l'indicazione dei dati relativi alle unità immobiliari non dichiarate ovvero dichiarate in modo infedele, con la liquidazione dell'imposta o della maggiore imposta dovuta, con l'indicazione delle somme versate a titolo di definizione agevolate e con gli estremi del versamento eseguito la cui attestazione va allegata in originale all'istanza di definizione.

ART. 3

Definizione agevolata dei rapporti tributari non definiti in materia di imposta comunale sulla pubblicità

1. I soggetti passivi dell'imposta comunale sulla pubblicità che, alla data del 31/12/2002, non hanno presentato la dichiarazione prevista dall'art. 8, comma 1 e 2 del dlgs n. 507 del 1993 ovvero hanno presentato la citata dichiarazione con dati infedeli incidenti sull'ammontare del tributo e non hanno versato l'imposta dovuta o la diversa maggiore imposta e ai quali, alla predetta data del 31/12/2002, non sono stati notificati gli avvisi di accertamento previsti dall'art. 10, comma 1, del dlgs n. 507 del 1993, possono definire i rapporti tributari relativi all'annualità 2002 con il versamento di una somma pari all'imposta dovuta con l'esclusione dei relativi interessi e sanzioni.

2. I soggetti passivi dell'imposta comunale sulla pubblicità che, pur avendo presentato in modo corretto la dichiarazione prevista dall'art. 8, comma 1 e 2, del dlgs n. 507 del 1993, non hanno eseguito in tutto o in parte alle prescritte scadenze i versamenti dovuti e ai quali, alla predetta data del 31/12/2002, non sono stati notificati gli avvisi di liquidazione previsti dall'art. 10 del dlgs n. 507 del 1993, possono sanare gli omessi o insufficienti pagamenti relativi all'annualità 2002, con il versamento di una somma pari all'imposta dovuta con l'esclusione dei relativi interessi e sanzioni.

3. Ai fini di cui ai commi 1 e 2, i soggetti interessati devono presentare a quest'ente, a pena di decadenza, entro e non oltre 90 giorni dalla data di pubblicazione del presente regolamento apposita istanza, redatta su modello predisposto dall'ufficio tributi, con la quale si richiede la definizione agevolata, a pena di inammissibilità, di tutti i rapporti tributari e di tutti gli omessi o insufficienti versamenti relativi all'annualità 2002.

4. L'istanza di definizione agevolata di cui al precedente comma 3, per le ipotesi di omessa dichiarazione di cui all'art. 8, comma 1 e 2, del dlgs n. 507 del 1993 ovvero per le ipotesi di infedeltà della predetta dichiarazione, dovrà contenere anche l'indicazione dei dati relativi alla pubblicità non dichiarata ovvero dichiarata in modo infedele, con la liquidazione dell'imposta o della maggiore imposta dovuta, con l'indicazione delle somme versate a titolo di definizione agevolate e con gli estremi del versamento eseguito la cui attestazione va allegata in originale all'istanza di definizione.

ART. 4

Definizione agevolata dei rapporti tributari non definiti in materia di tassa per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani

1. I soggetti passivi della tassa per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani che, alla data del 31/12/2002, non hanno presentato denuncia prevista dall'art.70, comma 1 e 2, del dlgs n. 507 del 1993 ovvero hanno presentato la citata denuncia con dati infedeli incidenti sull'ammontare del tributo e non hanno versato la tassa dovuta o la diversa

maggior tassa e ai quali, alla predetta data del 31/12/2002, non sono stati notificati gli avvisi di accertamento previsti dall'art. 71, comma 1, del dlgs n. 507 del 1993, possono definire i rapporti tributari relativi alle annualità 1998, 1999, 2000, 2001 e 2002, con esclusione dell'annualità 1998 per l'ipotesi di denuncia infedele, mediante il versamento di una somma pari alla tassa dovuta con l'esclusione dei relativi interessi e sanzioni.

2. Ai fini del comma 1, i soggetti interessati devono presentare a quest'ente, a pena di decadenza, entro e non oltre 90 giorni dalla data di pubblicazione del presente regolamento apposita istanza, redatta su modello predisposto dall'ufficio tributi, con la quale si richiede la definizione agevolata, a pena di inammissibilità, di tutti i rapporti tributari relativi a tutte le annualità ivi indicate.

3. L'istanza di definizione agevolata di cui al precedente comma 2, per le ipotesi di omessa denuncia di cui all'art. 70, commi 1 e 2, del dlgs n. 507 del 1993 ovvero per le ipotesi di infedeltà della predetta denuncia, dovrà contenere anche l'esplicita dichiarazione di accettazione di pagamento del tributo nella misura prevista in sede di sanatoria autorizzando ad iscrivere dette somme nei ruoli.

ART. 5

Definizione dei carichi di ruolo pregressi

1. La richiesta di definizione agevolata di cui all'art.4 del presente regolamento, comporta lo sgravio delle somme iscritte a ruolo, per la TARSU, già affidate al concessionario del servizio per la riscossione entro il 31/12/2000.

2. La richiesta di definizione agevolata riguarda anche l'ICIAP e comporta lo sgravio delle somme iscritte a ruolo, già affidate al concessionario del servizio per la riscossione entro il 31/12/2000.

3. La richiesta di definizione agevolata riguarda altresì l'ICI e comporta lo sgravio delle somme iscritte a ruolo, già affidate al concessionario del servizio per la riscossione del ruolo coattivo reso esecutivo entro il 31/12/2002.

4. La richiesta di definizione agevolata riguarda, infine, i provvedimenti di liquidazione ed accertamento ICI, notificati, ancorché divenuti esecutivi.

5. L'estinzione dei debiti iscritti a ruolo è condizionata al pagamento:

- a) dell'importo dovuto iscritto a ruolo con esclusione dei relativi interessi e sanzioni;
- b) delle somme dovute al concessionario a titolo di rimborso
- c) delle spese sostenute per l'espletamento delle procedure esecutive, non sono dovuti gli interessi di mora maturati.

Resta inteso che graverà sul soggetto aderente alle agevolazioni la regolarizzazione di ogni dare nei confronti degli Enti addetti alla riscossione coattiva della tassa o del tributo

6. Lo sgravio è disposto con provvedimento da trasmettere al concessionario della riscossione entro e non oltre trenta giorni dalla presentazione della richiesta di definizione agevolata formalmente regolare.

CAPO II

Modalità di versamento, perfezionamento della definizione, rigetto delle istanze, pubblicità, efficacia.

ART.6

Modalità di versamento e perfezionamento della definizione agevolata

1. La definizione agevolata di cui ai precedenti articoli 2 e 3, si perfeziona con il pagamento delle somme a titolo di definizione agevolata, entro il termine perentorio di 60 giorni dalla data di pubblicazione del presente regolamento, mediante versamento da eseguirsi sul bollettino di c/c postale messo a disposizione dal comune.
2. Se l'importo complessivo delle somme dovute a titolo di definizione agevolata relativa all'I.C.I. è:
 - a) da 100,00 € a 500,00 € il versamento può essere eseguito in due rate con scadenza bimestrale;
 - b) da 500,01 € a 1.000 € in poi il versamento può essere eseguito in tre rate con scadenza bimestrale;
 - c) da 1.000,01 € in poi il versamento può essere eseguito in cinque rate con scadenza bimestrale;

La rateizzazione inizierà dall'01/10/2003.

In questa ipotesi il pagamento della prima rata perfeziona la definizione agevolata e le rate successive alla prima eventualmente non versate sono rimosse coattivamente a mezzo ruolo. In caso di mancato versamento entro i termini pattuiti anche di una sola rata il contribuente decadrà da ogni beneficio previsto dal presente regolamento. In ogni caso il contribuente decade dal beneficio della definizione agevolata.

In ogni caso l'importo relativo all'I.C.I. dovuto per l'anno 1998 dovrà essere corrisposto contestualmente all'istanza ed in unica soluzione.

3. Gli errori scusabili, ritenuti tali a insindacabile giudizio dell'ente impositore, attinenti al versamento delle somme dovute a titolo di definizione agevolata debbono essere regolarizzati entro il termine perentorio di 30 giorni dalla data di ricevimento della comunicazione degli errori che sarà inviata agli interessati a cura di questo ente a mezzo posta raccomandata con avviso di ricevimento o notificata a mezzo messo comunale e in mancanza, se trattasi di versamento unico o della prima rata, la definizione non sarà considerata perfezionata.

4. L'istanza di definizione agevolata, in ogni caso, non è titolo per rimborsi di somme eventualmente già versate dalla data del 31/12/2002 a quella di pubblicazione del regolamento.

ART. 7

Rigetto delle istanze di definizione agevolata

1. Il comune provvede alla verifica del corretto adempimento dei versamenti delle somme dovute a titolo di definizione agevolata nonché della veridicità dei dati contenuti nelle istanze di definizione e, in caso di omissione o insufficienza del versamento unico o della prima rata, ovvero in ipotesi di accertata infedeltà dell'istanza, con provvedimento motivato, da comunicare all'interessato anche a mezzo posta raccomandata con avviso di ricevimento, rigetta l'istanza di definizione, riservandosi di

attivare la procedura di accertamento o di liquidazione entro i termini decadenziali previsti dalle singole disposizioni normative.

ART. 8

Entrata in vigore, pubblicazione e pubblicità del presente regolamento

1. Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione.
2. Il responsabile dell'ufficio tributi adotta tutti gli atti necessari al fine di garantire la massima diffusione delle disposizioni del presente regolamento.